



Bruxelles, 14.4.2021
COM(2021) 171 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani

2021- 2025

1. Introduzione

La tratta degli esseri umani distrugge la vita delle persone privandole della loro dignità, della loro libertà e dei loro diritti fondamentali¹. Spesso si tratta di un reato violento commesso da reti della criminalità organizzata, che non dovrebbe trovare spazio nella società odierna.

Tuttavia la tratta degli esseri umani è un fenomeno globale, che tocca ogni paese e ogni regione e che persiste anche nell'Unione europea. Secondo gli ultimi dati disponibili, tra il 2017 e il 2018 le vittime registrate² nell'Unione europea³ sono state più di 14 000. È probabile che il numero effettivo sia significativamente più elevato poiché molte vittime non vengono individuate⁴. Pressoché la metà delle vittime della tratta nel territorio dell'Unione europea è composta da cittadini dell'UE, e un numero significativo di tali vittime è stato oggetto di tratta nel proprio Stato membro. La maggior parte delle vittime nell'UE sono donne e ragazze, vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale. Quasi una su quattro vittime della tratta nell'UE è un minore⁵. La maggior parte dei trafficanti nell'Unione è costituita da cittadini dell'UE e quasi i tre quarti degli autori del reato di tratta sono uomini. Questo reato genera profitti elevati per i criminali e comporta costi umani, sociali ed economici enormi. Si stima che nell'UE il costo economico raggiunga i 2,7 miliardi di EUR in un solo anno⁶.




Figura 1 Ripartizione, per forma di sfruttamento, delle vittime registrate nell'UE nel 2017 e nel 2018

¹ Cfr. articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

² 63,7 % di vittime individuate e 36,3 % di vittime presunte.

³ Tutti i dati a livello di UE-27 relativi alle vittime riportati nel documento riguardano gli anni 2017 e 2018. Fonte: raccolta di dati sulla tratta di esseri umani nell'UE (2020); COM(2020) 661 final del 20.10.2020.

⁴ COM(2020) 661 final del 20.10.2020 e SWD(2020) 226 final del 20.10.2020.

⁵ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2011/36/UE per "minore" si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

⁶ *Study on the economic, social and human costs of trafficking in human beings within the EU* (2020); disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_economic_social_and_human_costs_of_trafficking_in_human_beings_within_the_eu.pdf.




Figura 2 Ripartizione, in base al genere, delle vittime registrate nell'UE nel 2017 e nel 2018

La repressione della tratta di esseri umani è da tempo una priorità per l'Unione europea⁷. Nel corso degli anni sono stati compiuti progressi sotto molti aspetti. La cooperazione tra i principali soggetti interessati, anche a livello politico, tra autorità di contrasto e giudiziarie, nei contesti tanto nazionali quanto transnazionali, ha portato ad azioni penali e condanne, nonché a un miglioramento dell'individuazione delle vittime, così come dell'assistenza e del sostegno a loro favore. Sono state condotte campagne di sensibilizzazione, programmi educativi e iniziative di formazione con l'obiettivo di ridurre i rischi che le persone diventino vittime della tratta. Studi e relazioni hanno accresciuto le conoscenze in merito al fenomeno, contribuendo così allo sviluppo di strategie adeguate di risposta⁸.

Nonostante i progressi compiuti, la tratta di esseri umani rimane una grave minaccia nell'Unione europea, che ogni anno mette in pericolo migliaia di persone, in particolare donne e minori. I trafficanti sfruttano le disuguaglianze sociali e la vulnerabilità economica e sociale delle persone. Tali fattori sono stati esacerbati dalla pandemia di COVID-19, il che ha reso più facile per gli autori della tratta trovare vittime. La pandemia ha inoltre ostacolato l'accesso delle vittime alla giustizia, all'assistenza e al sostegno così come la risposta della giustizia penale a tale crimine. I trafficanti sono passati inoltre a un nuovo modello di business di reclutamento e sfruttamento online delle vittime⁹, circostanza questa che rende più difficile il compito delle autorità di contrasto e della magistratura.

La presente strategia individua le priorità chiave con l'obiettivo di reprimere in maniera più efficace la tratta di esseri umani. Propone azioni concrete, che saranno sviluppate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, al fine di individuare e porre fine alla tratta nella sua fase iniziale, di perseguire i criminali trasformando la tratta da un crimine a rischio basso e a rendimento elevato in un crimine a rischio elevato e a rendimento basso, nonché di proteggere le vittime e aiutarle a ricostruire le loro vite.

Dato che la tratta di esseri umani è una forma particolarmente grave di criminalità organizzata, la presente strategia è strettamente collegata alla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025. Mentre le priorità olistiche e le azioni chiave della

⁷ Cfr. "La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)", COM(2012) 286 del 19.6.2012 e "Relazione sul seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete" COM(2017) 728 final del 4.12.2017.

⁸ La raccolta periodica di dati a livello di UE avviene con il sostegno di Eurostat e concerne le vittime e le loro caratteristiche nonché gli autori dei reati in questione, comprese azioni penali e condanne. Tutte le pubblicazioni dell'UE incluse sono disponibili all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications>.


⁹ Cfr. ad esempio: ICAT, *COVID-19 pandemic and its impact for victims and survivors of trafficking in persons*; UNODC, *Impact of the Covid-19 Pandemic on Trafficking in Persons* -

strategia contro la criminalità organizzata si applicano alla tratta di esseri umani, la presente strategia risponde agli aspetti specifici del reato di tratta di esseri umani.

2. Risposta globale per combattere la tratta di esseri umani: dalla prevenzione attraverso la protezione delle vittime all'azione penale e alla condanna dei trafficanti

La tratta di esseri umani è un **fenomeno criminale complesso**. I trafficanti abusano della situazione di vulnerabilità delle persone per trarne profitto. Dal lato della domanda, imprese, datori di lavoro, utenti e consumatori traggono vantaggio dallo sfruttamento delle vittime sotto forma di servizi, manodopera e prodotti. Lungo tutta la catena della tratta, le vittime subiscono gravi danni a breve e lungo termine che richiedono assistenza, sostegno e protezione immediati, nonché una prospettiva di reinserimento per offrire alle vittime una vita migliore.

La complessità del fenomeno della tratta richiede una **risposta globale**. Sono necessarie vaste iniziative legislative, politiche e operative per reprimere la tratta di esseri umani in maniera coerente e globale - dalla prevenzione alla condanna dei criminali - facendo della protezione delle vittime una priorità in tutte le fasi e tenendo conto in particolare delle vittime donne e minori nonché della tratta a fini di sfruttamento sessuale.



La **legislazione** è uno degli strumenti più potenti a nostra disposizione, poiché consente di definire il reato, stabilire sanzioni e obiettivi comuni per perseguire i criminali e proteggere le vittime. La **direttiva anti-tratta dell'UE**¹⁰ ha costituito la spina dorsale degli sforzi dell'Unione nella repressione della tratta di esseri umani. La Commissione europea ha monitorato e sostenuto il recepimento e l'attuazione di tale direttiva negli Stati membri vincolati dalla stessa¹¹. Nella sua relazione sul recepimento del 2016¹², la Commissione ha

¹⁰ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹¹ La Danimarca non è vincolata dalla direttiva anti-tratta.

rilevato che, sebbene gli Stati membri abbiano compiuto sforzi sostanziali per recepire la direttiva, vi sono ancora margini di miglioramento per quanto concerne le misure di prevenzione, protezione, assistenza e sostegno alle vittime, comprese le vittime minorenni. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni nel 2019 agli Stati membri in merito ai risultati della sua relazione del 2016¹³. Parallelamente la Commissione ha sostenuto gli Stati membri nell'attuazione efficace della direttiva. In tale contesto la Commissione ha sviluppato la base di conoscenze¹⁴, fornito orientamenti¹⁵ e finanziato azioni ad hoc, anche a favore di iniziative di cooperazione transfrontaliera¹⁶. Anche il lavoro della Commissione con la rete europea di relatori nazionali o meccanismi equivalenti e la piattaforma della società civile dell'UE contro la tratta di esseri umani¹⁷ hanno sostenuto l'attuazione della direttiva. Il corretto e completo recepimento così come la piena attuazione della direttiva rimarranno le priorità della Commissione per garantire che i trafficanti non traggano vantaggio da approcci diversi all'interno dell'Europa e che le vittime ricevano una protezione adeguata nell'UE indipendentemente da dove si trovano. La Commissione continuerà a sostenere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva e utilizzerà i poteri che le sono conferiti dai trattati, comprese le procedure di infrazione, se del caso.

Dal monitoraggio dell'attuazione della direttiva negli Stati membri, condotto dalla Commissione, tra l'altro, nelle relazioni biennali sui progressi¹⁸, nonché nelle relazioni di vari portatori di interessi¹⁹, emerge che tale strumento, che ha ormai dieci anni, potrebbe non essere più adatto allo scopo. Nonostante le iniziative di prevenzione intraprese, la domanda di servizi a favore delle vittime sfruttate non è calata. L'impunità degli autori dei reati nell'UE persiste e il numero di azioni penali e condanne nei confronti dei trafficanti rimane basso²⁰. Le norme minime stabilite a favore delle vittime possono non tenere sufficientemente conto delle loro esigenze effettive. Di conseguenza è necessario valutare l'attuazione della direttiva e, se necessario, sulla base dei risultati di tale valutazione, proporre di rivederla per renderla idonea allo scopo²¹.

A **livello politico e operativo**, è fondamentale garantire la cooperazione transfrontaliera, regionale e internazionale, anche sviluppando e condividendo conoscenze e informazioni, nonché attraverso l'interoperabilità dei sistemi di informazione. Tali pratiche forniscono alle autorità giudiziarie e di contrasto strumenti migliori per ostacolare i criminali e sostenere le

¹² COM(2016) 722 final del 2.12.2016.

¹³ In merito all'attuazione cfr.: COM(2020) 661 final del 20.10.2020; SWD(2020) 226 final del 20.10.2020.

¹⁴ Attraverso contributi regolari alle relazioni sui progressi della Commissione europea adottate ogni due anni e a studi, ad esempio: *Study on reviewing Member States' national and transnational referral mechanism* (2020); *Study on the economic, social and human costs of trafficking in human beings within the EU* (2020); *Study on the gender dimension of Trafficking in human beings* (2016).

¹⁵ Ad esempio: "Una guida per migliorare la protezione dei minori incentrata sulle vittime della tratta degli esseri umani" (2019); *Guidelines for the identification of victims* (2013); "Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani" (2014).

¹⁶ Cfr. regolari inviti a presentare proposte nel contesto del Fondo Sicurezza interna-Polizia e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione; e *Study on comprehensive policy review of anti-trafficking projects funded by the European Commission* (2016).

¹⁷ <https://ec.europa.eu/anti-trafficking/intensifying-coordinated-response/intensifying-coordinated-response>.

¹⁸ COM(2020) 661 final del 20.10.2020.

¹⁹ Ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; 2020/2029(INI).

²⁰ 6 163 azioni penali e 2 426 condanne nell'UE-27 nel periodo 2017-2018.

²¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; 2020/2029(INI).

vittime. Mentre le reti criminali attraversano le frontiere, operando nei paesi di origine, transito e destinazione, il compito di indagare e perseguire i reati è una competenza degli Stati membri nel contesto della loro giurisdizione. I casi transfrontalieri di tratta di esseri umani sono difficili da indagare in quanto richiedono risorse, coordinamento e una buona comunicazione tra le autorità competenti²². Le autorità di contrasto necessitano inoltre di capacità, strumenti e cooperazione strutturata per affrontare il *modus operandi* digitale dei trafficanti. Le agenzie dell'Unione, quali Europol ed Eurojust, hanno facilitato una stretta cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali permettendo di realizzare azioni operative efficaci per assicurare i criminali alla giustizia e di individuare e proteggere le vittime.

Quando le vittime vengono rimpatriate o rientrano volontariamente nel loro paese di origine dal paese nel quale sono state sfruttate, è necessaria una cooperazione tempestiva tra i soggetti pertinenti per l'adozione delle misure di assistenza, sostegno e integrazione necessarie tanto presso il punto di partenza quanto presso quello di arrivo. Tali processi, destinati a consentire alle vittime di accedere ai loro diritti nei casi transfrontalieri, possono essere facilitati da meccanismi transnazionali di riferimento, ossia piattaforme per la cooperazione transfrontaliera delle autorità pubbliche competenti e della società civile coinvolte nel dare un seguito all'individuazione, all'assistenza e alla protezione delle vittime della tratta²³.

Al fine di tenere maggiormente conto di tali sfide transfrontaliere e transnazionali, la Commissione finanziaria e coordinerà una **serie di azioni** destinate a **migliorare** ulteriormente **le attività operative e di sviluppo delle politiche** per reprimere la tratta di esseri umani²⁴. Tali azioni mireranno a rafforzare gli scambi di migliori pratiche, anche in materia di cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto e organi giudiziari; facilitare i servizi di consulenza da parte di professionisti per rafforzare la cooperazione e il coordinamento multiagenzia a livello nazionale e transnazionale; contribuire a rafforzare ulteriormente il sostegno alle vittime e il loro orientamento in Europa e oltre i suoi confini; nonché a promuovere la sensibilizzazione, la ricerca e l'analisi dei dati sostenendo la cooperazione tra gli organismi nazionali pertinenti, ad esempio gli istituti di dati e gli osservatori. Tale serie di azioni fungerà di fatto da polo di conoscenze e competenze per gli Stati membri e altri portatori di interessi.

La messa a disposizione di **finanziamenti** adeguati ha facilitato indagini e azioni penali congiunte da parte delle autorità nazionali, ha potenziato la capacità delle autorità di contrasto e di altro tipo e ha creato ampie alleanze tra i portatori di interessi per un approccio multiagenzia e multidisciplinare volto a contrastare la criminalità. Ha inoltre consentito di fornire sostegno e integrazione alle vittime in Europa e nei paesi partner²⁵.

Le priorità della presente strategia saranno sostenute da finanziamenti adeguati al fine di conseguire **un impatto tangibile** e fornire **risposte adeguate alle diverse forme di sfruttamento**. Oltre alle azioni gestite direttamente dalla Commissione, quest'ultima fornirà consulenza agli Stati membri per la definizione delle priorità delle loro azioni anti-tratta nei programmi nazionali nel contesto del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo

²² Eurojust Report on Trafficking in human beings, Best practices and issues in judicial cooperation (2021).

²³ Cfr. esempi nei seguenti documenti: *Study on Reviewing the functioning of National and Transnational Referral Mechanism* (2020), progetto TACT sviluppato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Per il meccanismo transnazionale di riferimento degli Stati del Mar Baltico: <https://bsr-trm.com//>.

²⁴ Tali azioni saranno finanziate dal Fondo Sicurezza interna.

²⁵ *Study on comprehensive policy review on-trafficking projects funded by the European Commission* (2016).

Sicurezza interna e dello strumento per la gestione delle frontiere e i visti in linea con le priorità della presente strategia, tenendo conto del contesto e delle esigenze nazionali. Anche i finanziamenti per la ricerca in materia di sicurezza di Orizzonte Europa contribuiranno alle priorità della presente strategia. Per sostenere l'attuazione della presente strategia da parte degli Stati membri si potrebbe ricorrere anche allo strumento di assistenza tecnica.

Al fine di affrontare la situazione nei paesi di origine e di transito verso l'Europa e all'esterno, saranno mobilitati finanziamenti tematici e geografici dell'UE associati alle priorità della presente strategia, prestando un'attenzione specifica: i) alla dimensione di genere; ii) al coordinamento dei donatori; iii) alla titolarità locale; e iv) al sostegno a favore di organizzazioni della società civile e di soggetti e attivisti locali; v) ad affrontare le esigenze di protezione speciali dei minori migranti²⁶.

Azioni principali

La Commissione:

- sosterrà ulteriormente gli Stati membri nell'attuazione della direttiva anti-tratta, anche mediante finanziamenti ad hoc, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi al genere e alle problematiche dei minori;
- garantirà in via prioritaria l'attuazione efficace della direttiva anti-tratta utilizzando i poteri che le sono conferiti dai trattati, comprese le procedure di infrazione, se del caso;
- avvierà uno studio per la valutazione della direttiva anti-tratta e, sulla base dei risultati della valutazione, prenderà in considerazione un riesame della direttiva;
- garantirà finanziamenti adeguati per combattere la tratta all'interno e all'esterno dell'UE.

3. Riduzione della domanda che alimenta la tratta

In definitiva, i gruppi della criminalità organizzata operano sulla base del principio economico di base secondo cui una **forte domanda stimola** le attività. La domanda favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone in situazioni di vulnerabilità, dalle quali traggono vantaggio i trafficanti, in particolare nei settori e nei contesti a rischio elevato²⁷. A sua volta ciò determina entrate enormi per i gruppi della criminalità organizzata e per coloro che traggono vantaggio dallo sfruttamento dei corpi, dei servizi e del lavoro delle vittime della tratta. Nel 2015 i profitti annui globali stimati derivanti dalla tratta di esseri umani ammontavano a 29,4 miliardi di EUR²⁸. Si stima che nell'UE, in un solo anno, le entrate

²⁶ Cfr. riferimento alla vulnerabilità specifica dei minori migranti rispetto ai trafficanti nella comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti, COM(2017) 211 final del 12.4.2017.

²⁷ Nel caso dello sfruttamento sessuale, la prostituzione, i servizi di accompagnamento, i centri massaggi, i bar e i locali notturni sono contesti a rischio elevato. Per quanto concerne la tratta per lo sfruttamento del lavoro, tali contesti possono annoverare: il settore agricolo, l'edilizia, il settore alberghiero, quello delle pulizie, i lavori domestici, la silvicoltura, il settore tessile e dell'abbigliamento e il settore della produzione di alimenti. Per maggiori dettagli: COM(2020) 661 final del 20.10.2020 e SWD(2020) 226 final del 20.10.2020; Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, *Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union* (2015) e Centro europeo per la lotta al traffico di migranti, Quarta relazione annuale, Europol 2020.

²⁸ Europol (2015), *The trafficking in human beings financial business model*, disponibile all'indirizzo: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/trafficking-in-human-beings-financial-business-model>.

relative al reato della tratta a fini di sfruttamento sessuale, che rappresenta la finalità più diffusa della tratta, ammontano a circa 14 miliardi di EUR²⁹. Tale importo non tiene conto della tratta per sfruttamento del lavoro e altre forme di sfruttamento. Ridurre la domanda in maniera efficace è quindi essenziale per privare i trafficanti del loro guadagno finanziario e garantire così che il crimine non paghi.

Scoraggiare la domanda nel contesto delle misure di prevenzione è un aspetto affrontato nella direttiva anti-tratta, che invita gli Stati membri a considerare **la possibilità di configurare come reato il ricorso consapevole a servizi ottenuti dallo sfruttamento di persone vittime della tratta**. Tuttavia la decisione finale è lasciata agli Stati membri. Ciò ha portato a un panorama giuridico eterogeneo nell'UE nel quale i datori di lavoro e gli utenti affrontano conseguenze diverse quando impiegano o utilizzano corpi, manodopera e servizi di persone vittime della tratta. Il numero crescente delle vittime³⁰ suggerisce un peggioramento della situazione e richiede una risposta più forte e armonizzata per ridurre la domanda illecita di servizi ottenuti dallo sfruttamento delle vittime della tratta. Data la natura grave ed estesa di questo reato nell'UE e i diversi panorami giuridici, che ostacolano gli sforzi per ridurre la domanda, si dovrebbe analizzare a fondo la configurazione come reato dell'utilizzo consapevole dei servizi e dei prodotti derivanti dallo sfruttamento delle vittime. Nel contesto della valutazione della direttiva anti-tratta, la Commissione effettuerà pertanto una valutazione in merito alla possibilità di disporre di norme minime dell'UE che configurano come reato l'utilizzo dei servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime della tratta.

Le campagne di sensibilizzazione sui rischi della tratta sono mezzi importanti per **individuare e prevenire** questa forma di criminalità. Contribuiscono a sensibilizzare in merito alla tratta il pubblico, i datori di lavoro e gli utenti dei servizi forniti dalle vittime. Tali campagne sono più efficaci quando sono condotte in cooperazione con le organizzazioni pertinenti della società civile. La Commissione organizzerà pertanto una campagna di comunicazione, assieme agli Stati membri e alla società civile, rivolta ai settori e ai contesti a rischio elevato, anche in termini di sfruttamento sessuale.

Lo sfruttamento del lavoro riguarda il 15 % di tutte le vittime della tratta all'interno dell'Unione europea, con un numero crescente di vittime che non vengono individuate. Per ridurre tali cifre, occorrerebbe rafforzare la risposta della giustizia penale alla **tratta a fini di sfruttamento del lavoro**. In questo contesto, le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate a intensificare gli sforzi congiunti con **gli ispettori del lavoro e/o le parti sociali** e le agenzie dell'UE, in particolare con l'Europol, e con l'**Autorità europea del lavoro**, nel contesto del suo mandato, per svolgere ispezioni concertate e congiunte nei settori a rischio elevato al fine di individuare le vittime e i loro sfruttatori. La cooperazione rafforzata tra le autorità pertinenti degli Stati membri e altri soggetti attraverso la **piattaforma europea contro il lavoro sommerso**³¹, presto sotto l'egida dell'Autorità europea del lavoro, contribuirà a sviluppare competenze e a mostrare pratiche trasferibili, anche per l'individuazione delle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro. Favorire lo sviluppo di **iniziative pubblico-privato** coinvolgendo imprese attive in settori e contesti a rischio elevato, anche a livello regionale e locale, sosterrà gli sforzi destinati ad aumentare l'individuazione delle vittime della tratta e la denuncia di tale reato alle autorità.

²⁹ Studio sulla mappatura del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme gravi di criminalità in imprese legittime, marzo 2021, DR0221244ENN, <https://data.europa.eu/doi/10.2837/64101>.

³⁰ Nell'UE-27: 13 461 nel 2015 e nel 2016 e 14 145 nel 2017 e nel 2018.

³¹ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=it>.

Anche i **datori di lavoro** possono contribuire a ridurre la domanda di servizi imposti alle vittime della tratta. Trovare un'occupazione nell'UE senza disporre dello status giuridico richiesto è uno dei principali fattori trainanti del traffico e della tratta verso l'UE.³² La direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro³³ vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, comprese le vittime della tratta di esseri umani. Stabilisce norme minime sulle sanzioni e altre misure da applicare negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano la direttiva. Quest'anno la Commissione valuterà come rafforzare l'efficacia di tale direttiva così come la necessità di ulteriori interventi.

Le **imprese** operanti in determinati settori, quali il settore alberghiero, quello dell'abbigliamento, la pesca, l'agricoltura e l'edilizia, possono fare affidamento sulla forza lavoro di persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità. Hanno quindi un ruolo importante da svolgere e dovrebbero adottare misure contro le violazioni dei diritti umani. Rientra in tale contesto scoraggiare la domanda garantendo che gli obiettivi antitratta siano integrati nelle loro politiche, il che può essere conseguito attraverso **una gestione responsabile delle catene di fornitura globali di prodotti e una dovuta diligenza in materia di diritti umani**. L'imminente iniziativa legislativa della Commissione sulla governance societaria sostenibile, che prevede un dovere di diligenza da parte delle imprese, è una delle principali iniziative dell'UE per promuovere il rispetto dei diritti umani. Le istituzioni pubbliche hanno inoltre un ruolo da svolgere nel garantire che gli appalti pubblici incentivino la trasparenza e la dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento. La futura guida della Commissione sugli appalti pubblici socialmente responsabili fornirà indicazioni su come perseguire tali obiettivi. In questo contesto, il Consiglio ha invitato gli Stati membri ad attuare efficacemente i **principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani** e gli **obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite** al fine di porre rimedio alla tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento del lavoro minorile e del lavoro forzato, nelle catene di approvvigionamento globali³⁴.

Nel contesto della **nuova politica commerciale dell'Unione**³⁵, la Commissione promuoverà catene del valore sostenibili e responsabili sulla dovuta diligenza obbligatoria, tra cui azioni e meccanismi di applicazione efficaci per garantire che il lavoro forzato non trovi spazio nelle catene del valore delle imprese dell'UE. L'Unione lavorerà altresì per intensificare gli sforzi destinati a garantire che le catene di approvvigionamento delle imprese dell'UE non facciano alcun ricorso al lavoro minorile. La Commissione fornirà orientamenti per sensibilizzare le imprese dell'UE ad adottare le misure adeguate, sulla base del rischio, conformemente alle linee guida e ai principi internazionali in materia di dovuta diligenza.

³² Per le definizioni e l'interrelazione tra la tratta e il traffico di migranti, cfr. relazione: *Smuggling and trafficking: rights and intersections*, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/smuggling_and_trafficking_rights_and_intersections_1.pdf.

³³ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

³⁴ Cfr. SWD(2017) 147 final, del 24.4.2017; Commissione europea, Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (C/2017/4234; GU C 215 del 5.7.2017, pag. 1); Parlamento europeo, Proposta di risoluzione sul governo societario sostenibile (2020/2137 (INI)); Conclusioni del Consiglio su diritti umani e lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, 13512/20 del 1° dicembre 2020.

³⁵ Comunicazione della Commissione, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final del 18.2.2021.

Azioni principali

La Commissione:

- valuterà la possibilità di modificare le disposizioni della direttiva anti-tratta in materia di configurazione come reato dell'utilizzo dei servizi derivanti dallo sfruttamento delle vittime della tratta;
- valuterà le modalità per rafforzare l'efficacia della direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, anche per quanto concerne la protezione delle vittime della tratta;
- presenterà una proposta legislativa sulla governance societaria sostenibile per promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile a lungo termine;
- fornirà orientamenti in materia di dovuta diligenza in relazione al lavoro forzato conformemente alle linee guida e ai principi internazionali concernenti la dovuta diligenza;
- organizzerà una campagna di prevenzione, condotta insieme agli Stati membri e alle organizzazioni della società civile, rivolta ai settori e ai contesti a rischio elevato.

La Commissione invita gli Stati membri a:

- continuare a concentrare le risposte della loro giustizia penale e le loro iniziative in materia di prevenzione su tutte le forme di sfruttamento, compresa la tratta a fini di sfruttamento sessuale;
- sfruttare appieno il sostegno delle agenzie UE pertinenti (quali Europol, Eurojust, CEPOL e Frontex) e migliorare lo sviluppo di capacità dei loro soggetti operativi, anche al fine di individuare vittime potenziali della tratta;
- migliorare la capacità delle ispezioni del lavoro e/o delle parti sociali e facilitare la cooperazione multiagenzia per l'individuazione delle vittime della tratta a fini di sfruttamento del lavoro e per assicurare alla giustizia gli autori dei reati in questione;
- cooperare con le agenzie dell'UE, in particolare con Europol e, nel contesto del suo mandato, con l'Autorità europea del lavoro, al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro;
- sviluppare ulteriori iniziative pubblico-privato con imprese in settori e contesti a rischio elevato;
- promuovere iniziative in materia di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento di prodotti.

4. Smantellare il modello criminale per porre fine allo sfruttamento delle vittime

I gruppi della criminalità organizzata implicati nella tratta di persone sono reti criminali ben strutturate e professionali, operanti anche a livello internazionale. Lavorano con compiti specializzati, tra i quali il reclutamento, il trasporto, la fornitura di clienti, la sorveglianza delle vittime o l'organizzazione di vitto e alloggio per le vittime. Violenza, minacce, manipolazione e inganno sono gli strumenti impiegati per reclutare e sfruttare le vittime. Tali gruppi sono spesso coinvolti nel traffico di migranti, nel riciclaggio di denaro, nella corruzione, nella frode documentale, nel traffico di stupefacenti e in altre forme gravi di

criminalità che sostengono le loro attività principali³⁶. Le microreti operano principalmente nel settore dello sfruttamento sessuale nel contesto del quale lo sfruttamento viene attuato in piccoli gruppi fino a cinque persone o da individui che agiscono da soli.

Grazie alla raccolta di dati della Commissione europea, i dati a livello di UE sulla tratta sono disponibili dal 2008. Migliorare ulteriormente **la registrazione e la comunicazione dei dati** negli Stati membri dell'UE in merito ai trafficanti e alle vittime, alla loro cittadinanza, al loro genere, alla loro età e alle forme di sfruttamento contribuirà a orientare e informare meglio le politiche. Una cooperazione aggiuntiva tra gli istituti nazionali di dati potrebbe facilitare e migliorare la comunicazione dei dati. Potrebbe concernere altre informazioni quali le attività criminali legate alla tratta e informazioni sulle rotte della tratta.

4.1 Mezzi operativi efficaci contro il modello di attività criminale

I gruppi della criminalità organizzata specializzati nella tratta sfruttano sempre più **attività legali** (quali quelle di alberghi, locali notturni e centri massaggi) nelle loro operazioni, ad esempio reclutando lavoratori nel quadro di un rapporto contrattuale nel paese di origine e trasferendoli poi nel paese di sfruttamento.³⁷ Per smantellare il modello di business criminale della tratta, gli Stati membri sono incoraggiati ad utilizzare gli strumenti e gli approcci specificati in relazione alla priorità della strategia dell'UE per la lotta criminalità organizzata 2021-2025 sull'eliminazione dei profitti della criminalità organizzata e sulla prevenzione dell'infiltrazione nell'economia e nella società legali. Rientra in tale contesto il ricorso sistematico ad indagini finanziarie nelle indagini delle autorità di contrasto, nonché lo sviluppo e l'attuazione di un quadro solido per l'individuazione, il sequestro e la confisca di proventi di reato³⁸. Inoltre, gli attivi recuperati possono essere utilizzati per risarcire le vittime e fornire loro sostegno, nonché per le attività transfrontaliere delle autorità di contrasto in materia di lotta alla tratta di esseri umani, già incoraggiate dalla direttiva anti-tratta.

Le azioni operative degli Stati membri, attuate con il sostegno delle agenzie dell'UE, apportano risultati concreti³⁹ nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT)⁴⁰. Europol facilita le indagini finanziarie e guidate dall'intelligence degli Stati membri e sostiene una cooperazione operativa transfrontaliera efficace, anche attraverso squadre investigative comuni e giornate di azione comune.

³⁶ SWD(2020) 226 final del 20.10.2020; relazione annuale di attività del Centro europeo per la lotta al traffico (Europol, 2019); Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, *Global Report on Trafficking in Persons*, 2020 (2021); studio sulla mappatura del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme gravi di criminalità in imprese legittime.

³⁷ Studio sulla mappatura del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme gravi di criminalità in imprese legittime.

³⁸ Cfr. conclusioni del Consiglio sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, 8927/20 del 17 giugno 2020.

³⁹ Ad esempio nel 2019 tali azioni hanno portato a 825 arresti, nonché all'individuazione di 8 824 indagati e 1 307 potenziali vittime, tra cui 69 minori identificati, così come all'individuazione e allo smantellamento di 94 gruppi della criminalità organizzata e a 1,5 milioni di EUR di attivi congelati su conti bancari, presso imprese e domini web; cfr.: <https://www.consilium.europa.eu/media/44281/information-note-empact.pdf>.

<https://newsroom.consilium.europa.eu/videos/127612-empact-2019-results-20200602> e

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7623-2020-INIT/en/pdf>.

Dal 2010 la tratta di esseri umani è stata una priorità in termini di reati nell'Unione nel quadro del ciclo programmatico dell'UE in materia di criminalità organizzata e forme gravi di criminalità.

4.2 Contrastare la cultura dell'impunità sviluppando le capacità della giustizia penale di fornire una risposta decisa

L'esiguo numero di azioni penali e di condanne di trafficanti⁴¹ mostra che la tratta è ancora un reato a rischio basso e profitto elevato. Per spezzare la catena della tratta, è essenziale una **risposta decisa della giustizia penale**, affinché le indagini, le azioni penali e le condanne siano efficaci, tenendo conto tra l'altro della natura specifica di genere di questo reato. A tal fine è necessario sviluppare competenze e assegnare, in seno alle autorità competenti a livello nazionale e locale, esperti e servizi od unità specializzati nella tratta di esseri umani.

Le attività criminali evolvono rapidamente. Ciò impone alle autorità di contrasto e alla magistratura di tenere il passo in termini di competenze, capacità e conoscenze in merito agli strumenti, ai servizi e alle tecnologie disponibili. La strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 definisce gli obiettivi, le azioni e gli attori per migliorare l'accesso a capacità, conoscenze e competenze operative. In tale contesto, al fine di smantellare il modello criminale per la tratta di vittime a fini di sfruttamento, occorrerebbe rafforzare gli sforzi di **sviluppo di capacità**.

La **formazione sistematica delle autorità di contrasto e degli operatori della giustizia** in merito ad elementi specifici del reato, nonché con esercizi pratici, basati su simulazioni e che coinvolgono più portatori di interessi, per testare le procedure nella gestione dei casi di tratta aumenterà la professionalità e il coordinamento nel trattare i casi e garantirà un seguito adeguato. Tali attività di formazione dovrebbero concentrarsi sulle caratteristiche specifiche della tratta per forme diverse di sfruttamento (sessuale, lavoro forzato, criminalità forzata, accattonaggio forzato, tratta di minori), sulle dinamiche complesse tra la tratta di esseri umani e altre attività illecite, sui metodi per individuare tale reato e i suoi aspetti finanziari, sul ruolo e l'uso di internet e dei media sociali, così come sullo sviluppo di capacità nella gestione delle indagini e nel passaggio all'azione penale (raccolta di prove, esame delle vittime, protezione delle vittime, cooperazione transnazionale). Oltre alla formazione specializzata per le autorità di contrasto che si occupano di casi di tratta, è necessario formare gli altri funzionari delle autorità di contrasto che operano in altri settori della criminalità così come la magistratura, al fine di aumentare l'individuazione e la denuncia di casi di tratta nonché di migliorarne la gestione.

Al fine di tenere conto della **prospettiva e delle esigenze delle vittime**, tale formazione dovrebbe svolgersi in un contesto che coinvolga più parti interessate, che comprenda tra gli altri le autorità di contrasto e quelle giudiziarie, la società civile, gli assistenti sociali, i professionisti della tutela dei minori e i fornitori di istruzione e assistenza sanitaria. Un'attenzione specifica dovrebbe essere dedicata allo sviluppo delle capacità di agenti di polizia, ispettori del lavoro, guardie di frontiera, pubblici ministeri e giudici in merito alle modalità di lavoro con le vittime durante il procedimento penale, all'individuazione di indizi di esistenza di una vittima della tratta così come al riferimento delle vittime ai servizi di sostegno, in linea con le procedure applicabili. I casi che coinvolgono minori vittime della tratta richiedono l'intervento di funzionari formati che siano consapevoli delle particolari vulnerabilità dei minori vittime di tale reato e che siano ben formati sui diritti e sulle esigenze di protezione dei minori durante il procedimento penale.

La formazione dei professionisti della giustizia sugli strumenti disponibili di cooperazione giudiziaria in materia penale contribuirà a intensificare la cooperazione tra le autorità di

⁴¹ Nel periodo 2017-2018, nell'Unione, sono state registrate 6 163 azioni penali e 2 426 condanne per reati di tratta di esseri umani. COM(2020) 661 final del 20.10.2020.

contrasto e quelle giudiziarie nonché con altri attori pertinenti, quali gli ispettori del lavoro o le parti sociali.

La Commissione finanzia e coordinerà misure di sviluppo di capacità per l'applicazione della legge nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale, come ad esempio esercizi di simulazione. Insieme a Eurojust, la Commissione faciliterà inoltre la creazione di un gruppo specifico di discussione costituito da pubblici ministeri specializzati contro la tratta di esseri umani, al fine di intensificare la cooperazione giudiziaria. Tali azioni creeranno opportunità per un'ulteriore cooperazione tra autorità di contrasto e giudiziarie e porteranno anche allo sviluppo di orientamenti per il loro lavoro.

4.3 Contrastare il modello di business digitale dei trafficanti

I gruppi della criminalità organizzata **adattano rapidamente il loro *modus operandi* e il loro modello di business** all'evoluzione delle caratteristiche della domanda. Durante la pandemia di COVID-19, i trafficanti hanno operato sempre più online per ogni fase della tratta. Utilizzano lo spazio digitale nel contesto del reclutamento e dello sfruttamento delle vittime, dell'organizzazione del loro trasporto e alloggio, della pubblicizzazione delle vittime online così come del raggiungimento di clienti potenziali, controllando le vittime, comunicando con altri autori di reati e nascondendo i proventi delle loro attività criminose⁴². La tecnologia ha ampliato la capacità dei criminali di praticare la tratta di esseri umani per tipi diversi di sfruttamento, in particolare per lo sfruttamento sessuale, ma anche per lo sfruttamento del lavoro, il prelievo di organi, l'adozione illegale di minori e i matrimoni forzati. I minori sono particolarmente a rischio di cadere vittima di trafficanti online. Mentre i criminali sono riusciti a trarre vantaggio dalle più recenti capacità offerte dall'era digitale, le autorità di contrasto devono affrontare sfide importanti nel tenere il passo, tra le quali l'individuazione di indizi di sfruttamento nella crescente portata di annunci pubblicitari online e l'ottenimento di prove digitali essenziali⁴³.

Occorre affrontare le sfide poste dall'**era digitale per le autorità di contrasto e gli organi giudiziari** nella lotta contro la tratta di esseri umani in linea con la priorità orizzontale della strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 relativa alla modernizzazione della risposta delle autorità di contrasto agli sviluppi tecnologici. Europol è in grado di sostenere il rafforzamento del rilevamento di contenuti internet utilizzati da trafficanti. Sfruttare al meglio la tecnologia e fare affidamento su prove digitali può mitigare la situazione delle vittime nei procedimenti penali. Ad esempio se venissero trovati altri tipi di prove sarebbe meno necessario ricorrere alla testimonianza delle vittime e queste eviterebbero il trauma di dover affrontare i loro trafficanti in aula.

Oltre agli obblighi già esistenti cui le piattaforme sono soggette in termini di rimozione di contenuti illegali ai sensi della direttiva sul commercio elettronico, come rafforzata dalla proposta di legge sui servizi digitali⁴⁴, la Commissione condurrà un **dialogo con le imprese tecnologiche e di internet pertinenti** al fine di ridurre il ricorso a piattaforme online per il reclutamento e lo sfruttamento delle vittime. La Commissione accompagnerà inoltre eventuali dialoghi analoghi che saranno condotti dagli Stati membri a livello nazionale. I fornitori di servizi Internet e le imprese collegate fanno parte della soluzione destinata a

⁴² Europol, *The challenges of countering human trafficking in the digital era* (2020). Cfr. anche COM(2020) 661 final del 20.10.2020 e SWD(2020) 226 final del 20.10.2020 nonché la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2020/2029 (INI)).

⁴³ Europol, *2021 EU Serious and Organised Threat Assessment Report* (SOCTA dell'UE), 12 aprile 2021.

⁴⁴ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package>.

sostenere gli sforzi anti-tratta tramite l'individuazione e la rimozione di materiale online associato allo sfruttamento e all'abuso di vittime della tratta⁴⁵. La cooperazione con il settore privato è pertanto incoraggiata a sfruttare l'innovazione e la competenza per lo sviluppo di soluzioni basate sulla tecnologia a sostegno della prevenzione e della repressione della tratta di esseri umani. Le attività di prevenzione e sensibilizzazione in merito all'uso sicuro di internet e dei media sociali, tra gli altri, potrebbero contribuire ad attenuare ulteriormente il rischio di tratta di minori.

Azioni principali

La Commissione:

- migliorerà la registrazione e la raccolta di dati sulla tratta di esseri umani al fine di garantire informazioni affidabili e comparabili per politiche su misura;
- faciliterà la creazione di un gruppo specifico di discussione costituito da pubblici ministeri specializzati contro la tratta di esseri umani;
- rafforzerà il coordinamento dei servizi di contrasto nei casi transfrontalieri e internazionali e sosterrà le risposte coordinate di più portatori di interessi, anche tramite il finanziamento di esercizi di simulazione;
- rafforzerà la cooperazione a livello di autorità di contrasto e giudiziarie tra gli Stati membri attraverso progetti operativi concreti nel contesto del Fondo Sicurezza interna;
- condurrà un dialogo con il settore privato e le industrie digitali e promuoverà lo scambio di migliori pratiche con il sostegno delle agenzie dell'UE.

Gli Stati membri sono invitati a:

- migliorare le loro attività di registrazione e raccolta di dati nazionali sulla tratta di esseri umani;
- sfruttare appieno gli strumenti esistenti per la cooperazione operativa, quali le squadre investigative comuni, con il sostegno di Europol, e perseguire la cooperazione operativa nel quadro di EMPACT;
- scambiare sistematicamente dati sulle indagini concernenti la tratta di esseri umani con il sostegno di Europol;
- migliorare le capacità digitali delle autorità di contrasto e le competenze in maniera da tenere il passo con gli sviluppi tecnologici.

5. Proteggere, sostenere ed emancipare le vittime, in particolare donne e minori

La tratta di esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali, che causa notevoli sofferenze e danni duraturi alle vittime. Oltre alle azioni globali della strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)⁴⁶ e della strategia generale dell'Unione europea sui diritti dei minori⁴⁷, la presente strategia propone misure destinate a migliorare la

⁴⁵ COM(2020) 661 final del 20.10.2020.

⁴⁶ Comunicazione della Commissione, Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), COM(2020) 258 final del 24.6.2020.

⁴⁷ Comunicazione della Commissione, Strategia dell'UE sui diritti dei minori, COM(2021) 142 final del 24.3.2021.

situazione delle vittime della tratta di esseri umani. **La tratta a fini di sfruttamento sessuale**⁴⁸, ossia la forma più diffusa di sfruttamento, è una forma di violenza di genere, radicata nelle disuguaglianze di genere. Diversi fattori aumentano la vulnerabilità di donne e ragazze alla tratta, tra le quali la disuguaglianza di genere, la povertà, l'esclusione sociale, l'etnia e la discriminazione⁴⁹. I dati a livello dell'UE evidenziano la dimensione di genere del reato in questione. Quasi tre quarti (72 %) di tutte le vittime nell'UE e il 92 % delle vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale sono **donne e ragazze**. Quasi un quarto di tutte le vittime della tratta è costituito da **minori**. La maggior parte dei minori vittime della tratta sono cittadini dell'UE oggetto della tratta a fini di sfruttamento sessuale⁵⁰. Anche i minori migranti e, in particolare, i minori migranti non accompagnati sono particolarmente vulnerabili nei confronti dei trafficanti⁵¹. L'azione proposta tiene conto di questi modelli e affronta la situazione di altri gruppi vulnerabili così come l'intersezione tra di essi, comprese le persone LGBTIQ, le persone con disabilità⁵² e le persone provenienti da minoranze etniche, come quelle appartenenti a comunità Rom emarginate. Le giovani donne e i minori delle comunità Rom sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e alla tratta⁵³ in ragione di diversi fattori socioeconomici quali la povertà multidimensionale, l'antiziganismo, bassi livelli di istruzione, condizioni abitative precarie, l'esclusione sociale e la discriminazione⁵⁴.




Figura 3 Ripartizione, in base a cittadinanza UE o non UE, delle vittime registrate nell'UE nel 2017 e nel 2018

L'individuazione rapida delle vittime è fondamentale per assistere, sostenere e proteggere tempestivamente le vittime della tratta di esseri umani e consentire alle autorità di polizia e

⁴⁸ Nel periodo 2017-2018 il 60 % di tutte le vittime registrate è stato oggetto della tratta a fini di sfruttamento sessuale.

⁴⁹ Risoluzione del Parlamento europeo (2020/2029(INI)).

⁵⁰ Nel 2017 e nel 2018 il 78 % dei minori vittime della tratta era costituito da ragazze, il 60 % dei minori è stato vittima della tratta a fini di sfruttamento sessuale e tre quarti (75 %) di tutti i minori vittime nell'UE erano cittadini dell'UE. Si sottolinea che la tratta e lo sfruttamento di minori, in particolare a fini di sfruttamento sessuale, compresi i minori migranti, sono un fenomeno non sufficientemente oggetto di denuncia a livello di UE.

⁵¹ Cfr. comunicazione della Commissione, "La protezione dei minori migranti", COM(2017) 211 final del 12.4.2017.

⁵² Per quanto riguarda le persone con disabilità che sono anche particolarmente vulnerabili alla tratta di esseri umani, alla violenza e agli abusi, la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final) del 3.3.2021, perseguirà azioni nel settore della sicurezza e della protezione.

⁵³ *Child Trafficking among Vulnerable Roma Communities* (2015); https://csd.bg/fileadmin/user_upload/publications_library/files/22588.pdf.

⁵⁴ Il 7 ottobre 2020 la Commissione ha adottato il quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom al fine di garantire un'uguaglianza effettiva così come l'inclusione socioeconomica e promuovere la partecipazione della minoranza etnica più ampia d'Europa; COM(2020) 620 final del 7.10.2020. Tale quadro mira a contrastare la povertà, l'antiziganismo e la discriminazione.

giudiziarie di indagare meglio e punire i trafficanti. I funzionari di prima linea, come le guardie di frontiera, gli ufficiali di polizia, gli assistenti sociali e i servizi di ispezione svolgono un ruolo fondamentale in tal senso. Il coinvolgimento di organizzazioni della società civile nell'individuazione di vittime e nel loro orientamento al sostegno è una sfida, così come la mancanza di formazione dei professionisti nei casi transfrontalieri di sostegno alle vittime⁵⁵.

Per migliorare la situazione attuale, l'individuazione precoce proattiva delle vittime deve essere seguita da un forte sostegno che permetta di far fronte alle loro esigenze. Tuttavia garantire **assistenza, sostegno e protezione alle vittime** rimane una sfida. Spesso le vittime incontrano difficoltà nel far valere i propri diritti. Le loro esigenze e circostanze specifiche, che variano a seconda delle forme di sfruttamento alle quali sono state sottoposte, del loro genere e della loro età, non vengono sistematicamente prese in considerazione. L'accesso al risarcimento per le vittime della tratta è ostacolato da numerose difficoltà, inclusa la complessità dei procedimenti.⁵⁶ Le vittime non dovrebbero inoltre temere ritorsioni e una vittimizzazione secondaria durante i procedimenti penali, quando denunciano il reato⁵⁷. Non dovrebbero essere penalizzate per i reati che sono state costrette a commettere durante il loro sfruttamento⁵⁸. Dovrebbero essere trattate come titolari di diritti, senza pregiudizi o discriminazioni. Inoltre anche le opportunità per le vittime di **ricostruirsi una vita** rimangono limitate dato che i programmi di reinserimento e riabilitazione devono essere ulteriormente sviluppati e le opportunità per soluzioni durevoli, quali l'inclusione nel mercato del lavoro, sono scarse⁵⁹.

La Commissione **sosterrà gli sforzi degli Stati membri** destinati a migliorare l'individuazione precoce delle vittime, nonché il loro orientamento ai servizi di assistenza, sostegno e protezione, tenendo conto delle loro esigenze speciali e delle forme di sfruttamento alle quali sono state sottoposte. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai minori vittime della tratta e ai minori a rischio di tratta, con avvisi e segnalazioni sistematici in merito a minori scomparsi per un'individuazione precoce, procedure di riferimento personalizzate per i minori vittime della tratta, una nomina celere di tutori e la fornitura di un efficace patrocinio a spese dello Stato. La Commissione promuoverà attività quali la **formazione sensibile alle specificità di genere e attenta ai diritti dei minori** per i professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime (quali autorità di contrasto, magistratura, ispettori del lavoro, funzionari dell'immigrazione e dell'asilo, guardie di frontiera, assistenti sociali, personale che fornisce assistenza, anche sanitaria, alle vittime), sviluppando **orientamenti e insiemi di strumenti nonché tramite lo scambio di migliori pratiche** tra i professionisti, al fine di migliorare le strutture nazionali e la cooperazione per l'individuazione, l'assistenza e il sostegno delle vittime, compresi i meccanismi nazionali di riferimento.

In conformità con la direttiva anti-tratta, gli Stati membri hanno adottato misure per istituire meccanismi appropriati destinati all'individuazione precoce, all'assistenza e al sostegno delle vittime, i cosiddetti meccanismi di riferimento. La Commissione europea ha condotto uno

⁵⁵ *Study on Reviewing the functioning of National and Transnational Referral Mechanism* (2020).

⁵⁶ SWD(2020) 226 final del 20.10.2020.

⁵⁷ Cfr. anche gli obiettivi della strategia dell'UE sui diritti delle vittime 2020-2025; COM(2020) 258 final del 24.6.2020.

⁵⁸ Cfr. recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo concernente la non applicazione di sanzioni alle vittime, V.C.L. e A.N. contro Regno Unito, del 16 febbraio 2021.

⁵⁹ *Study on Reviewing the functioning of National and Transnational Referral Mechanism* (2020).

studio sui meccanismi nazionali e transnazionali esistenti negli Stati membri⁶⁰. Lo studio ha rilevato settori nei quali sono possibili ulteriori miglioramenti: rilevamento di vittime potenziali; messa a disposizione di alloggi adeguati, in particolare per i minori vittime; rafforzamento della cooperazione tra tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile; così come un monitoraggio migliore dell'impatto e dei risultati delle misure in tutte le fasi del meccanismo di riferimento. Tenendo conto della cooperazione nazionale e transnazionale esistente, la Commissione rafforzerà le azioni al fine di migliorare il sostegno e l'orientamento delle vittime nel contesto transfrontaliero, verso il conseguimento dell'obiettivo dell'**istituzione di un meccanismo europeo di cooperazione di riferimento**, con il sostegno delle agenzie dell'UE pertinenti (quali l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e CEPOL).

Il **sostegno a favore degli Stati membri** è offerto anche **dalle dieci agenzie dell'UE**⁶¹ che nel 2018 hanno firmato la dichiarazione congiunta di impegno a cooperare nella lotta contro la tratta di esseri umani. La Commissione coordina tale cooperazione, in linea con i mandati rispettivi delle agenzie, al fine di affrontare le sfide legate alle vittime della tratta. Le agenzie riferiranno congiuntamente sui rispettivi ruoli e sulle rispettive azioni per sensibilizzare maggiormente gli Stati membri in merito al potenziale delle agenzie nel contribuire all'individuazione precoce e alla protezione delle vittime, e incoraggiare gli Stati membri a collaborare più strettamente con le agenzie in questo settore.

Per affrontare la tratta a livello locale, regionale e transnazionale e per beneficiare degli strumenti di finanziamento europei disponibili, la Commissione incoraggerà la **cooperazione tra le autorità nazionali e locali competenti e le regioni, le città e i comuni**. La Commissione cercherà una cooperazione più stretta con il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e i rispettivi partner al fine di contrastare la tratta di esseri umani. Il partenariato sull'integrazione, firmato dalla Commissione e dal Comitato delle regioni⁶², fornirà sostegno all'integrazione di tutti i migranti, comprese le vittime della tratta che sono cittadini di paesi terzi.

Le vittime della tratta dovrebbero avere **accesso a un alloggio adeguato e sicuro** che consenta loro di sfuggire ai trafficanti e che sia adattato alle loro esigenze e circostanze specifiche. Sono necessari rifugi sicuri per minori, donne e uomini. I rifugi per persone dello stesso sesso che forniscono anche sostegno mirato per i traumi possono contribuire efficacemente al recupero delle vittime. A tale riguardo la Commissione consentirà un sostegno **finanziario mirato** a favore di rifugi per le vittime della tratta, comprese strutture specializzate per donne e minori vittime della tratta, tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna, in conformità con le condizioni di ammissibilità specifiche e con l'ambito di applicazione di ciascuno dei fondi.

⁶⁰ Ibidem.

⁶¹ I capi dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), di Europol, dell'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), dell'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) hanno firmato una dichiarazione congiunta di impegno a lavorare insieme contro la tratta di esseri umani.

⁶² https://ec.europa.eu/home-affairs/news/european-commission-committee-regions-partnership-integration_en.

Sono essenziali misure sociali, economiche ed educative per consentire il **reinserimento delle vittime nella società**. La Commissione faciliterà e promuoverà programmi che sostengano le vittime nel loro recupero e reinserimento, quali servizi specializzati sanitari, psicologici o legali, e facilitino l'accesso all'istruzione e alle opportunità economiche. La Commissione incoraggerà gli Stati membri a mettere in atto programmi condotti dalle comunità locali e di tutoraggio tra pari che coinvolgano le vittime della tratta, offrendo opportunità di istruzione, occupazione ed emancipazione.

Le vittime che non sono cittadini dell'UE sono confrontate a ulteriori difficoltà. La particolare situazione delle vittime della tratta richiede una considerazione specifica al momento del rilascio dei titoli di soggiorno. Secondo le norme attuali dell'UE, il rilascio di un titolo di soggiorno può essere subordinato alla cooperazione della vittima nel procedimento penale⁶³. Inoltre vi sono incongruenze tra gli Stati membri nell'applicazione dei periodi di riflessione per le vittime che non sono cittadini dell'UE⁶⁴, durante i quali viene assicurata l'assistenza alle vittime. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione specifica delle vittime della tratta nel contesto del trasferimento di cittadini di paesi terzi verso il paese nel quale sono arrivati per la prima volta⁶⁵. Le vittime possono diventare accessibili ai trafficanti ed essere esposte al rischio di essere nuovamente oggetto di tratta. Inoltre, per quanto concerne i minori migranti, dovrebbero essere messe in atto salvaguardie specifiche per garantire che i loro diritti siano rispettati, attraverso procedure pertinenti⁶⁶. Il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027⁶⁷ prevede misure a tal fine, anche per le vittime della tratta.

La direttiva anti-tratta dell'UE stabilisce **norme minime**, anche in materia di sostegno e protezione delle vittime. La Commissione valuterà in che modo sia possibile affrontare meglio le preoccupazioni di cui sopra concernenti la direttiva anti-tratta, anche attraverso una marcata dimensione di genere⁶⁸ nel sostenere e proteggere le vittime, la non applicazione di sanzioni alle vittime per i reati che sono state costrette a commettere, e in relazione alla direttiva del Consiglio del 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare alle vittime della tratta di esseri umani⁶⁹.

⁶³ Cfr. articoli 6 ed 8 della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19). Le organizzazioni della società civile hanno evidenziato il divario tra il numero di vittime che non sono cittadini dell'UE e il numero di titoli di soggiorno rilasciati ai sensi della direttiva.

⁶⁴ A norma della direttiva sui titoli di soggiorno del 2004 gli Stati membri garantiscono che al cittadino di un paese terzo sia concesso un periodo di riflessione per consentirgli di riprendersi e sottrarsi all'influenza degli autori dei reati, affinché possa decidere consapevolmente se voglia cooperare con le autorità competenti (periodo di riflessione).

⁶⁵ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

⁶⁶ Comunicazione della Commissione, Rafforzare la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione nell'ambito di una politica migratoria dell'UE equa, efficace e globale, COM(2021) 56 final del 10.2.2021.

⁶⁷ Comunicazione della Commissione, Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, COM(2020) 758 final del 24.11.2020.

⁶⁸ La Commissione sta dando seguito agli impegni di cui nella strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152 final del 5.3.2020), anche proponendo un'iniziativa legislativa sul contrasto della violenza di genere contro le donne e la violenza domestica.

⁶⁹ Direttiva 2004/81/CE del Consiglio (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).

Azioni principali

La Commissione:

- rafforzerà lo sviluppo di capacità e la condivisione di migliori pratiche per l'individuazione delle vittime della tratta, in particolare tra i gruppi vulnerabili, anche attraverso finanziamenti ad hoc per la formazione di agenti di polizia, assistenti sociali, servizi di ispezione, guardie di frontiera;
- faciliterà il reinserimento e i programmi di emancipazione delle vittime e gli scambi in merito a migliori pratiche a tale riguardo;
- rafforzerà la cooperazione verso un meccanismo europeo di riferimento;
- consentirà un sostegno finanziario mirato a rifugi specializzati per le vittime della tratta, comprese strutture specializzate per donne e minori vittime della tratta, tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna;
- garantirà finanziamenti nei paesi terzi partner a favore di organizzazioni non governative, centri di risorse per migranti per il supporto alle vittime, anche di natura psicosociale, tenendo conto delle esigenze specifiche di genere e dei minori;
- svilupperà una stretta cooperazione con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni al fine di moltiplicare l'impatto delle azioni anti-tratta con le parti sociali ed economiche, nonché a livello locale e regionale;
- rafforzerà i partenariati con i paesi terzi per assicurare che i diritti delle vittime siano garantiti durante tutte le fasi del processo di rimpatrio e che queste ricevano assistenza e protezione specifiche e personalizzate per il rimpatrio, comprese garanzie specifiche per i minori.

La Commissione invita gli Stati membri a:

- promuovere una formazione sensibile alle specificità di genere e attenta ai diritti dei minori per i funzionari e tutti i professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime;
- promuovere attività di sensibilizzazione rivolte a professionisti in prima linea nei settori e nei contesti a rischio elevato nei quali le vittime della tratta vengono sfruttate;
- creare contesti sicuri nei quali le vittime possano denunciare i loro reati senza il timore di essere perseguite per atti che sono state costrette a commettere dai trafficanti e senza il timore di essere esposte a vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione nel contesto di procedimenti penali;
- migliorare il funzionamento dei meccanismi nazionali di riferimento;
- fornire formazione agli operatori sanitari sulla gestione della diversità e sulle esigenze delle vittime della tratta di esseri umani migranti, nel quadro dei programmi di assistenza sanitaria dell'UE;
- consentire finanziamenti a favore di programmi di emancipazione condotti dalle comunità locali e di tutoraggio tra pari.

6. Dimensione internazionale

Nel 2020 sono stati individuati 534 flussi della tratta diversi a livello mondiale, e oltre 120 paesi hanno segnalato vittime provenienti da più di 140 paesi di origine diversi⁷⁰. La tratta è un **reato transnazionale** e metà delle vittime individuate nell'Unione europea sono cittadini di paesi terzi, principalmente provenienti da Africa, Balcani occidentali e Asia⁷¹. Nei paesi a basso reddito, metà delle persone vittime della tratta sono minori, la maggior parte costretti al lavoro minorile⁷². L'Unione deve pertanto intensificare i propri sforzi per affrontare i problemi economici e aiutare le famiglie e le comunità a diventare più resilienti ai meccanismi negativi di adeguamento. Le priorità della presente strategia, tra cui lo smantellamento del modello di business criminale dei trafficanti, la riduzione della domanda e la protezione e l'emancipazione delle vittime, dovrebbero pertanto applicarsi pienamente nel contesto delle politiche esterne dell'UE.

Le vittime sono altresì soggette alla tratta nel contesto di **flussi migratori misti** verso l'UE attraverso tutte le rotte. Il traffico di migranti è spesso interconnesso con altre forme di criminalità organizzata, quali la tratta di esseri umani. L'attuale situazione migratoria globale e regionale aumenta i rischi della tratta; in tale contesto, i trafficanti abusano infatti delle procedure di asilo, anche legalizzando il proprio status e quello delle loro vittime⁷³. Il piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti nel quadro del nuovo **patto sulla migrazione e l'asilo**⁷⁴ contribuirà a smantellare le attività dei trafficanti nel trasferimento delle vittime a fini di sfruttamento in Europa e a contrastare le reti di trafficanti. Inoltre un filone di intervento fondamentale del patto è la creazione e l'approfondimento di partenariati con i paesi di origine, di transito e di destinazione. Di conseguenza è essenziale promuovere la **cooperazione e i partenariati internazionali** utilizzando al meglio gli strumenti di politica esterna, gli strumenti di cooperazione e i finanziamenti⁷⁵ al fine di condividere informazioni e intelligence criminale sulla tratta, sui reati connessi e sulle reti criminali. Una più stretta cooperazione degli Stati membri con i paesi terzi è facilitata e sostenuta da un'ampia gamma di **strumenti di politica estera dell'UE**, tra i quali la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'UE, il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, il piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere nell'azione esterna (2021-2025), la comunicazione congiunta "Verso una strategia globale per l'Africa". Inoltre, ai fini della politica di vicinato e del processo di allargamento dell'UE, sono pertinenti anche altri strumenti quali la strategia dell'UE per i Balcani occidentali, la comunicazione congiunta "La politica del partenariato orientale dopo il 2020 Rafforzare la resilienza - Un partenariato orientale vantaggioso per tutti" e la comunicazione congiunta "Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale-Una nuova agenda per il Mediterraneo". L'approccio dell'UE alla sicurezza esterna nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune è essenziale. Le missioni civili e militari nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune guidano gli sforzi per smantellare le reti criminali

⁷⁰ UNODC, *Global Trafficking in Persons report, 2020* (2021). L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha utilizzato il termine "flusso" come una combinazione di un paese di origine e di una destinazione nel contesto della quale sono state individuate almeno 5 vittime durante il periodo in esame. Per i flussi sono stati utilizzati i dati del 2018 (o più recenti) come anno di riferimento. Per i paesi per i quali i dati del 2018 non erano disponibili, sono stati utilizzati i dati più recenti del 2019, 2017 o 2016.

⁷¹ Raccolta di dati sulla tratta di esseri umani nell'UE (2020).

⁷² *Global Trafficking in Persons report, 2020*.

⁷³ Centro europeo per la lotta al traffico di migranti, Quarta relazione annuale di attività, Europol, 2020.

⁷⁴ Comunicazione della Commissione, Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, COM(2020) 609 final del 23.9.2020.

⁷⁵ Ad esempio attraverso lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale.

organizzate coinvolte nel traffico di migranti e nella tratta di esseri umani⁷⁶. Anche una cooperazione più stretta con le agenzie per la giustizia e gli affari interni in questo settore, come stabilito nel patto sulla dimensione civile della politica di sicurezza e di difesa comune⁷⁷, è di fondamentale importanza.

Tali strumenti sono fondamentali per promuovere una cooperazione più stretta tra gli Stati membri dell'UE e i **paesi di origine e di transito delle vittime**. Sarà facilitato il coinvolgimento sistematico delle delegazioni dell'UE in paesi specifici e si cercherà una stretta cooperazione con le missioni e le operazioni della politica di sicurezza e di difesa comune, ove pertinente e applicabile. Il servizio europeo per l'azione esterna continuerà a svolgere un ruolo chiave nel rafforzare la cooperazione strategica e operativa con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sfruttando appieno i suoi strumenti esterni, quali i dialoghi ad alto livello e la rete di esperti in materia di antiterrorismo/sicurezza presso le delegazioni dell'UE. La cooperazione con le agenzie delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali, quali l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, rafforza le azioni a livello globale, in particolare con i paesi di origine e di transito.

La Commissione sostiene gli Stati membri e i paesi partner terzi nell'attuazione della convenzione delle **Nazioni Unite** contro la criminalità organizzata transnazionale e del protocollo contro la tratta di persone, di cui l'UE e i suoi Stati membri sono parte. L'UE e i suoi Stati membri sono altresì parte del meccanismo di riesame avviato di recente in merito all'attuazione del protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta di persone. La Commissione perseguirà una cooperazione più stretta con gli attori pertinenti in relazione al protocollo delle Nazioni Unite, tra cui il gruppo di coordinamento interagenzie contro la tratta di persone delle Nazioni Unite. La Commissione lavorerà inoltre a stretto contatto con il **Consiglio d'Europa** e il suo gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani⁷⁸, in linea con le priorità individuate nella presente strategia.

Le azioni esterne dovrebbero tenere conto degli **obiettivi di sviluppo sostenibile** delle Nazioni Unite pertinenti che si concentrano sulla tratta di esseri umani⁷⁹. In tale contesto la **politica commerciale dell'UE** promuove obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi i diritti umani e le norme di occupazione. La Commissione valuterà se le norme internazionali attuali contro la tratta di esseri umani possano trovare migliore riscontro nell'attuazione di **accordi commerciali** e nella loro applicazione, in particolare attraverso un uso più assertivo della clausola sugli elementi essenziali.

La Commissione accoglie con favore il **regime globale di sanzioni in materia di diritti umani**⁸⁰ adottato di recente dall'Unione che consente a quest'ultima di concentrarsi su persone, entità e organismi responsabili, coinvolti o associati a gravi violazioni e abusi dei

⁷⁶ Ad esempio, la missione EUBAM Libia e l'operazione EUNAVFOR MED IRINI.

⁷⁷ Il 19 novembre 2018 il Consiglio e gli Stati membri hanno adottato conclusioni sull'istituzione di un patto sulla dimensione civile della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Cfr. conclusioni del Consiglio: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2018/11/19/civilian-common-security-and-defence-policy-eu-strengthens-its-capacities-to-act/>.

⁷⁸ Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022, 9283/20, 13 luglio 2020.

⁷⁹ OSS 5.2 (violenza nei confronti di donne e ragazze); OSS 8.7 (lavoro forzato e tratta di esseri umani) e OSS 16.2 (violenza e tortura su minori).

⁸⁰ Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410I del 7.12.2020, pag. 13) e il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1).

diritti umani in tutto il mondo. Il regime di sanzioni consente al Consiglio di imporre divieti di viaggio, congelamento di attivi e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone ed entità incluse nell'elenco.

Azioni principali

La Commissione:

- adotterà il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico di migranti (2021-2025);
- intensificherà la cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito delle vittime nonché con i partner internazionali e regionali, comprese le organizzazioni internazionali;
- utilizzerà i dialoghi ad hoc sui diritti umani e sulla sicurezza per interagire con i paesi partner;
- rafforzerà la cooperazione con il Consiglio d'Europa e il suo gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani;
- sosterrà l'impegno sistematico, da parte del servizio europeo per l'azione esterna, delle delegazioni dell'UE in paesi specifici mediante comunicazioni, azioni e scambi di informazioni regolari e mirati.

La Commissione invita gli Stati membri a:

- migliorare la condivisione di informazioni e intelligence criminale sulla tratta di esseri umani così come sui reati e sulle reti criminali correlati e a facilitare la cooperazione operativa e giudiziaria transfrontaliera e internazionale nei paesi interessati dalla tratta, in particolare nei Balcani occidentali, nei paesi del vicinato, in Africa, nel Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico, anche con il sostegno di agenzie dell'Unione, quali Europol e Eurojust.

7. Conclusioni

La tratta di esseri umani è un reato grave e complesso, che colpisce principalmente donne e minori. Procura guadagni enormi ai criminali, causando tremende sofferenze alle vittime e costi elevati per la nostra società. Nonostante i progressi compiuti nell'ultimo decennio per rafforzare la risposta dell'Unione contro la tratta di esseri umani, questa continua a costituire una minaccia elevata per le persone vulnerabili. La tratta di esseri umani ha ripercussioni sul tessuto sociale, sullo Stato di diritto e sullo sviluppo sostenibile negli Stati membri dell'UE e nei nostri paesi partner.

Con la presente strategia, la Commissione definisce un impegno rinnovato e un quadro politico solido per proteggere dalla tratta le persone vulnerabili, emancipare le vittime, assicurare gli autori di questo reato alla giustizia e salvaguardare le nostre comunità. Donne e minori costituiscono il fulcro di tale impegno.

Le priorità e le azioni stabilite nella presente strategia saranno attuate nel periodo dal 2021 al 2025. Nel frattempo la Commissione sarà pronta a reagire rapidamente a qualsiasi nuovo sviluppo o nuova tendenza, sulla base di un monitoraggio e un'analisi continui dell'evoluzione della tratta di esseri umani, nell'UE e oltre i suoi confini. Congiuntamente, l'Unione e i suoi Stati membri devono avere una lunghezza di vantaggio sui criminali, sugli utenti e sugli sfruttatori delle vittime.

La Commissione si impegna ad attuare tempestivamente ed efficacemente la presente strategia. Dato che la lotta alla tratta di esseri umani richiede il coinvolgimento di tutti, la Commissione lavorerà a stretto contatto con tutti i partner per massimizzare l'impatto delle azioni previste. Il coordinatore anti-tratta dell'UE contribuirà a garantire il coordinamento e la coerenza tra le istituzioni dell'UE, le agenzie dell'UE, gli Stati membri e gli attori internazionali nell'attuazione della presente strategia. Unire le forze nella lotta contro la tratta di esseri umani è essenziale per garantire la sicurezza europea, proteggere le persone vulnerabili e l'economia e salvaguardare lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.

La Commissione monitorerà e riferirà sistematicamente sull'attuazione della presente strategia, anche al Parlamento europeo e al Consiglio.